



BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Dott. Chaowei Dai
Dott. Spasoje Vockic
Dott.ssa Nina Bertolini

Merano, 17 settembre 2025

Novità del settore fiscale

Gentili Signore, gentili Signori,

con la presente circolare desideriamo informarvi delle seguenti novità:

Indice

1. Nuove regole per la rilevazione dei ricavi e le conseguenze fiscali	1
2. Acquisti Reverse Charge e Disallineamenti IVA nel Forfettario.....	1
3. Rimborso dell'IVA assolta in altri Paesi dell'UE	2
4. Transfer Pricing: Metodi e IVA	2
5. Premio di Reinvestimento 2025 (IRES Premiale).....	2
6. Mance digitali: tra prassi e diritto tributario.....	3

1. Nuove regole per la rilevazione dei ricavi e le conseguenze fiscali

Con il bilancio d'esercizio 2024 è entrato in vigore per la prima volta il nuovo principio contabile OIC 34. Questo disciplina la rilevazione dei ricavi derivanti dai contratti con i clienti e richiede una dettagliata suddivisione delle prestazioni contrattuali e la loro corretta imputazione per competenza. Ad esempio, forniture e servizi aggiuntivi come la manutenzione devono essere valutati separatamente e rilevati contabilmente in base al momento della loro esecuzione.

Un esempio tipico è la vendita di un macchinario con manutenzione gratuita per due anni. Il prezzo complessivo viene ripartito proporzionalmente tra le due prestazioni: i ricavi per la macchina vengono rilevati alla consegna, mentre quelli per la manutenzione sono imputati per competenza sui due anni successivi.

Dal punto di vista fiscale, l'Agenzia delle Entrate accetta in linea generale il trattamento contabile, secondo il principio di derivazione. Sono quindi riconosciuti la ripartizione del corrispettivo, la capitalizzazione dei costi contrattuali e il relativo ammortamento.

Le imprese sono invitate ad adeguare i propri processi contrattuali e di rilevazione dei ricavi alle nuove disposizioni e a documentare con precisione le eventuali divergenze fiscali. È consigliabile un tempestivo confronto con noi.

2. Acquisti Reverse Charge e Disallineamenti IVA nel Forfettario

Dal 13 giugno 2025, con il Decreto Legislativo 81/2025, sono state introdotte modifiche minime ma rilevanti per i contribuenti in regime forfettario, riguardo ai termini di versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati in reverse charge, compresi quelli intracomunitari. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

I forfettari non addebitano l'IVA nelle fatture, ma devono indicare una dicitura specifica in fattura (codice "N2.2"). La stessa norma si applica alle cessioni intracomunitarie di beni B2B, che non sono considerate cessioni intracomunitarie ai fini IVA. Non trattandosi di cessioni intracomunitarie, non è necessaria l'iscrizione al VIES.

Per i forfettari gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi prestati da soggetti UE sono soggetti a reverse charge. Gli acquisti intracomunitari di beni sono soggetti reverse charge solo se superano la soglia di Euro 10.000.- annui; in caso contrario, si applica esclusivamente l'aliquota IVA del Paese del fornitore.

3. Rimborso dell'IVA assolta in altri Paesi dell'UE

Fino al 30 settembre 2025 le imprese e i liberi professionisti possono presentare domanda di rimborso dell'IVA pagata nell'anno precedente in altri Stati membri dell'Unione Europea. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il portale dell'Ufficio di Pescara; il termine è perentorio. Non sussiste alcun diritto al rimborso qualora nel Paese estero sia presente una stabile organizzazione o una sede secondaria: in tali casi l'IVA deve essere gestita attraverso la posizione IVA locale. Poiché ogni Stato prevede regole proprie (ad esempio documentazione, codici, lingua), Le consigliamo anche in questo ambito di concordare tempestivamente con noi le modalità operative.

4. Transfer Pricing: Metodi e IVA

Le imprese multinazionali devono documentare con particolare attenzione la scelta del metodo di transfer pricing. Se in passato si privilegiava il metodo del confronto di prezzo (CUP), stanno assumendo crescente rilievo i metodi basati sul reddito, come il TNMM e il Profit Split, soprattutto quando i dati comparabili sono limitati.

Inoltre, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-726/23) ha confermato che le rettifiche infragruppo effettuate per raggiungere un margine obiettivo (target margin) sono ammissibili e possono costituire prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Tali riallineamenti infragruppo sono legittimi purché siano chiaramente documentati e le prestazioni siano effettivamente rese.

5. Premio di Reinvestimento 2025 (IRES Premiale)

Il Premio di Reinvestimento 2025 riconosce alle società di capitali, agli enti commerciali e alle cooperative soggetti a IRES una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società dal 24% al 20%, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.

La base di riferimento è l'utile 2024: almeno l'80% dell'utile di bilancio deve essere accantonato e non distribuito. Secondo la nuova interpretazione ministeriale, è sufficiente che si tratti dell'utile non destinato a distribuzione, senza necessità di deliberare una riserva specifica da parte dell'assemblea. Sono ammesse altre destinazioni, come la copertura di perdite o l'assegnazione a riserve legali o statutarie.

Inoltre, è richiesto che almeno il 30% dell'utile accantonato sia destinato a nuovi investimenti nei settori Industria 4.0 e Piano Transizione 5.0. Tali investimenti devono essere tecnicamente interconnessi e utilizzati per almeno metà del periodo di monitoraggio di

cinque anni. Per gli investimenti 5.0 è necessario conseguire risparmi energetici del 3% (sull'intera struttura produttiva) o del 5% (su singoli processi) rispetto al 2024. Se gli investimenti vengono ceduti entro il periodo di monitoraggio, il beneficio può essere mantenuto tramite investimenti sostitutivi. L'ammontare complessivo dell'investimento determina, inoltre, il vantaggio fiscale massimo conseguibile.

Un'ulteriore condizione riguarda lo sviluppo occupazionale: nel 2025 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve aumentare almeno dell'1% rispetto alla media del 2024. A tal fine si considera solo la singola società, senza tener conto di variazioni infragruppo. Inoltre, nel biennio 2024–2025 non è ammesso il ricorso ordinario alla cassa integrazione, salvo che per motivi stagionali.

Il Premio di Reinvestimento può essere utilizzato anche in presenza di perdite fiscali riportate: il regolamento attuativo consente infatti di rinviare l'imputazione delle perdite, così che l'utile imponibile 2025 benefici interamente dell'aliquota ridotta.

Dal punto di vista operativo, rileva che i costi di investimento devono essere calcolati secondo l'art. 110 TUIR, comprendendo anche gli oneri accessori, e che gli incentivi fiscali (ad es. crediti d'imposta 4.0/5.0) concorrono alla verifica dei requisiti di accesso. Per gli investimenti effettuati a partire dall'entrata in vigore di una futura legge, l'attuale obbligo di indicare in fattura e nei documenti di consegna la norma agevolativa sarà sostituito da un codice identificativo elettronico, al fine di semplificare la gestione.

6. Mance digitali: tra prassi e diritto tributario

In Italia le mance digitali stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, in particolare nel settore della ristorazione e dell'hotellerie. Un numero crescente di clienti – soprattutto internazionali – utilizza la possibilità di lasciare il proprio "tip" direttamente al momento del pagamento con carta.

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto un regime fiscale più favorevole: le mance corrisposte tramite pagamenti elettronici e liquidate attraverso la busta paga sono soggette a un'imposta sostitutiva del 5% e sono esenti da contributi previdenziali. Inoltre, le soglie massime sono state sensibilmente innalzate: dal 2025 il limite passa dal 25% al 30% del reddito annuo e da Euro 50.000.- a Euro 75.000.-. In questo modo anche i dipendenti con redditi più elevati possono beneficiare della misura. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con apposito parere, che la disciplina si applica anche al personale somministrato tramite agenzie interinali, nel qual caso è l'agenzia a farsi carico del versamento dell'imposta.

Per i datori di lavoro, tuttavia, la riforma comporta un onere amministrativo aggiuntivo: i sistemi di cassa devono essere configurati in modo da rilevare le mance separatamente



rispetto agli importi delle consumazioni. Nella busta paga, le mance vanno indicate come voce autonoma e assoggettate all'imposta sostitutiva. Alla fine di ogni mese deve poi avvenire la distribuzione ai dipendenti, secondo regole interne chiaramente definite. Solo con tali adeguamenti è possibile beneficiare del trattamento fiscale agevolato delle mance digitali.

Per ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti,

Dott. Spasoje Vockic

[\(spasoje.vockic@fiscalconsulent.it\)](mailto:spasoje.vockic@fiscalconsulent.it)